



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 149 del 09/07/2026
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1443 del 09/07/2026

Oggetto: PE900002 SITO EX ABBONDANZIA ED EX CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO. ADOZIONE DELLA DECISIONE FINALE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14-QUATER DELLA L.241/90: APPROVAZIONE DELL'ELABORATO "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA CDS"

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio

Settore proponente: **Settore Ambiente e Territorio**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 con il quale l'arch. Emilia Fino è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera G.C. n.1007 del 09/12/2025 con oggetto *"Approvazione nuova macro-organizzazione di coordinamento e direzione - macro di primo livello, e relativo funzionigramma"*;
- il decreto direttoriale n.59 del 11/12/2025 con oggetto *"Adozione macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello e relative declaratorie"*;
- la delibera di G.C. n.1041 del 15/12/2025 con oggetto *"Presa d'atto modifiche di macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello - e relative declaratorie di cui al decreto direttoriale n. 59 del 11/12/2025"*;
- il decreto del Direttore Generale n. 43 del 18/05/2026 con il quale è stato approvato lo schema organizzativo che individua e definisce la macro-organizzazione di gestione operativa -macro di secondo livello- dell'Ente e le relative declaratorie, già adottati con decreto direttoriale n. 40 del 14 maggio 2026 (All. 1 "Schema di macro di secondo livello" e All. 2 "Declaratorie di macro di secondo livello");
- la delibera di G.C. n. 450 del 19/05/2026 di presa d'atto della macro-organizzazione di secondo livello dell'Ente e relative declaratorie di cui al richiamato Decreto Dir. n. 43/2026; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- la determinazione dirigenziale n. 1297 del 24/06/2026, con la quale, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- con nota prot. n. 46911 del 06/03/2025 lo scrivente Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.315 di pari data, provvedimento concernente:
 - la conclusione positiva ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L.241/90 e ss.mm. e ii. dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi dapprima in forma simultanea e in modalità sincrona nelle date del 29/06/2022, 17/11/2023 e 21/05/2024, e successivamente in forma semplificata e in modalità asincrona, con scadenza dei termini per l'invio dei pareri stabiliti al 11/11/2024;
 - l'adozione della decisione finale delle Conferenze dei Servizi, ai sensi dell'art.14-quater della L. 241/90 e ss.mm. e ii., ovvero l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato *"REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – Adeguamento alla CdS del 11.11.2024 (REV.1)"* relativo al SITO EX ABBONDANZIA ED EX CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO (codificato con il codice ARTA PE900002), documento a firma del tecnico incaricato, geol. William Palmucci, adeguato ai pareri ARTA (oggi ARPA) Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti (prot. n. 44071 del 08/11/2024) e ASL di Pescara (prot. n. 101740 del 08/11/2024), pervenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota prot. n. 212868 del 22/10/2024, con scadenza dei termini stabiliti al 11/11/2024;
- con PEC del 17/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 77178 in pari data, VEGA s.r.l. ha comunicato la messa in programmazione dei lavori di cantierizzazione, con inizio previsto a partire dal 28/04/2025, precisando, inoltre, che gli interventi di bonifica sarebbero stati avviati il 05/05/2025;
- con PEC del 24/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 82075 il 28/04/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso copia della polizza fidejussoria bancaria, emessa in favore del Comune di Pescara, di importo assicurato pari a € 176.287, corrispondente al 50% del costo dell'intervento di bonifica (€ 352.574, così come riportato anche al punto 2.4 della Determina Dirigenziale n. 315/2025 prima richiamata);
- con PEC del 30/04/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 85058 il 02/05/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere (rif. D.Lgs. n. 81/08);
- con PEC del 15/05/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 97287 il 16/05/2025, VEGA s.r.l. ha trasmesso un aggiornamento in merito alle attività di bonifica in corso, comunicando:
 - di aver completato gli scavi denominati T03 (inclusa la porzione ricadente all'interno dell'area di cessione), T04, T05, T06, T07 e T08;
 - che durante l'esecuzione dei suddetti scavi, i quantitativi di rifiuti rinvenuti e temporaneamente stoccati in sito secondo le modalità previste da progetto,risultavano di modesta entità;
 - di essere in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni di terreno prelevati per il collaudo degli scavi di cui sopra, precisando di aver escluso il prelievo dai fondi scavo nelle trincee T03 e T06 in quanto il terreno risultava saturo di acqua di falda;

- che nel corso delle attività di bonifica era stato rinvenuto un serbatoio metallico interrato di circa 15 mc il quale, nell'ambito di un successivo intervento di MISE/MIPRE, sarebbe stato rimosso previa asportazione delle sostanze liquide presenti al suo interno ed espletamento delle operazioni di verifica "gas-free"; in aggiunta, la ditta ha anticipato che una volta rimosso tale serbatoio, sarebbe stato effettuato un accertamento della qualità ambientale (AQA) mediante il prelievo di campioni di terreno dalle pareti/fondo scavi da sottoporre a determinazioni analitiche di laboratorio;
- con PEC del 16/07/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 142356 del 17/07/2025, il geol. Angelo Di Ninni, in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla società VEGA s.r.l., ha trasmesso il documento "RELAZIONE TECNICA SUI LAVORI ESEGUITI", contenente un riepilogo delle attività di campionamento eseguite in data 22/05/2025 per il collaudo degli scavi realizzati nell'ambito degli interventi di bonifica in corso di attuazione presso il sito, i cui esiti non conformi hanno determinato la necessità di procedere con ulteriori allargamenti delle pareti di scavo in corrispondenza delle trincee T4, T5, T7 e T8;
- con PEC del 24/07/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 147191 in pari data, la società VEGA s.r.l., in riferimento alle attività di cui al precedente punto, ha comunicato, a far data dal 28/07/2025, la prosecuzione delle attività di allargamento delle pareti di scavo risultate non conformi;
- con ulteriore PEC del 24/07/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 147035 in pari data, la società VEGA s.r.l., in riferimento alla precedente comunicazione del 15/05/2025 precedentemente richiamata, ha comunicato la messa in programmazione, a far data dal 28/07/2025, delle attività di rimozione del serbatoio metallico interrato;
- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 33517 del 05/08/2025, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 154275 in pari data, ha trasmesso i rapporti di prova relativi agli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni di terreno prelevati in contraddittorio con la ditta il 22/05/2025 per il collaudo delle pareti di scavo, comunicando altresì di aver riscontrato, su n. 2 dei tre campioni prelevati, delle non conformità alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. codice dell'Ambiente, nel seguito TUA) per i parametri Piombo, idrocarburi pesanti C>12 e Tetracloroetilene;
- con PEC del 26/09/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 186134 del 29/09/2025, la società VEGA s.r.l., ha trasmesso una tabella riepilogativa dai fronti di scavo oggetto di ulteriore allargamento (T04, T05, T07 e T08) comunicando di aver programmato l'esecuzione dei prelievi in contraddittorio per il giorno 16/10/2025;
- con PEC del 05/12/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 235348 in pari data, il geol. Angelo Di Ninni, in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla società VEGA s.r.l., ha trasmesso il documento "RELAZIONE TECNICA SUI LAVORI ESEGUITI", contenente un riepilogo delle attività di campionamento delle pareti di scavo eseguite in contraddittorio con ARPA Abruzzo in data 16/10/2025 (cfr. precedente punto), i cui esiti hanno evidenziato (ad esclusione del campione prelevato dalla parete della trincea denominata T4) delle non conformità per i parametri Piombo, Mercurio, Cadmio, Idrocarburi leggeri (C>12) e pesanti (C>12), Solventi clorurati cancerogeni e non cancerogeni e la conseguente necessità di dover procedere con ulteriori ampliamenti degli scavi T5, T7 e T8;
- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 431 del 08/01/2026, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 3426 del 09/01/2026, ha trasmesso i rapporti di prova relativi agli accertamenti analitici di laboratorio su n. 3 campioni di terreno prelevati in contraddittorio con la ditta il 16/10/2025 per il collaudo delle pareti di scavo, rilevando, su tutti i campioni prelevati, delle non conformità alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del TUA per i parametri Piombo, idrocarburi pesanti C>12 e Mercurio. Nella medesima nota, ARPA Abruzzo ritiene opportuno che i superamenti rilevati siano confrontati non con le CSC ma con le rispettive CSR indicate nel documento di Analisi di Rischio approvato con Determina Dirigenziale del Comune di Pescara n. 315 del 06/03/2025.

Rilevato che:

- con PEC del 08/04/2026, acquisite dal Comune di Pescara in pari data rispettivamente ai prott. nn. 67066, 67070 e 67071, la società VEGA s.r.l. ha trasmesso il documento "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.", predisposto dal tecnico incaricato dalla ditta, geol. William Palmucci, con i seguenti allegati e annessi:

Elenco allegati

- 1 Aggiornamento della configurazione catastale del sito
- 2 Tavole grafiche delle opere in progetto
- 3 Verbale ARPA Abruzzo collaudo di maggio ed ottobre 2025
- 4 Sintesi dei risultati dei collaudi del 22/05/2025 e del 16/10/2025
- 5 IV° Copie dei FIR prodotti per lo smaltimento delle acque aggettate dal serbatoio interrato rinvenuto
- 6 Rapporti di Prova acque sotterranee agosto 2025
- 7 Dati meteo climatici stazione di Pescara
- 8 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS2
- 9 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS3
- 10 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS4
- 11 Progetto definitivo di trincea drenante a ciclo chiuso

- al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento questo Ufficio, con nota prot. n. 84344 del 05/05/2026, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge (con invito alle amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi entro il giorno 29 MAGGIO 2026), per:
 - l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato tecnico denominato "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I." predisposto dal geol. William Palmucci per conto di VEGA S.R.L.

Tenuto conto che:

- hanno provveduto ad inoltrare i relativi pareri di merito (che costituiscono parte integrante del Verbale della Conferenza dei Servizi allegato al presente provvedimento):
 - I. **ARPA Abruzzo**, Distretto Provinciale di Chieti che, con nota prot. n. 20608 del 19/05/2026 acquisita al prot. n. 97422 il 20/05/2026, ha ritenuto di poter valutare favorevolmente l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e la Variante al Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente, nel rispetto delle osservazioni contenute nel parere di competenza e di seguito richiamate:

<<OMISSIS...Un'ulteriore revisione dell'A.d.R. potrebbe tuttavia essere necessaria a seguito del collaudo delle pareti dello scavo effettuato per la rimozione di un serbatoio interrato per prodotti idrocarburi da circa 15 mc la cui presenza non era emersa nell'ambito del procedimento amministrativo. A tal proposito viene proposto il prelievo di campioni negli intervalli 0-1 m e dal 1 m fino al fondo scavo (risultato saturo) per la ricerca dei soli parametri idrocarburi leggeri con C<12 ed idrocarburi pesanti con C>12 (non viene tuttavia specificata la natura del contenuto del serbatoio).

Inoltre, nell'ambito della presente revisione dell'A.d.R. viene proposta una nuova suddivisione del sito in lotti e contestualmente viene avanzata la richiesta di conclusione del procedimento di bonifica sul suolo, con conseguente svincolo delle garanzie di cui al comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, per quei lotti indicati come bonificati. Tale istanza non è tuttavia pertinente con la C.d.S. in parola ma va inquadrata ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs 152/06.

...OMISSIS...Nelle aree fondiarie i percorsi di esposizione diretti vengono considerati interrotti; in tali aree inoltre non sono presenti contaminanti volatili (sorgenti SS1 e SP1). Di cosegenza i rischi sanitari nelle aree sorgenti SS1 e SP1 sono valutati come assenti senza necessità di utilizzo del software di calcolo (percorsi di esposizione interrotti dalla presenza degli interventi in progetto) e le CSR sono poste pari alle C Max sopra riepilogate; tuttavia non vengono valutati i rischi ambientali (lisciviazione e trasporto in falda).

Nella sorgente SS2 viene valutato come non accettabile il rischio legato all'ingestione di suolo contenente piombo e quale CSR per tale parametro viene proposto il valore della CSC. Per gli altri parametri sono proposte CSR maggiori delle CRS ma si premette fin da ora che come indicato nella precedente istruttoria non sono accettabili CSR eccedenti la Cmax in applicazione dell'interpretazione normativa fornita dal Ministero con decreto direttoriale 269/21. I poligoni non conformi nella sorgente SS2 (fig. 10-1) sono quelli centrati in T05 oltre alla parete nord di T07.

Nella sorgente SS3 sono stati valutati come non accettabili i rischi sanitari associati al percorso di inalazione vapori di mercurio in ambiente indoor e quelli associati ai percorsi di ingestione di piombo (non vengono tuttavia valutati i rischi associati ai recettori off site) e quali CSR vengono proposte la CSC del Piombo e la concentrazione di 2,86 mg/kg per il mercurio.

Nel rilevare che la figura 10-2 è da considerarsi quale refuso, si evidenzia che tutta la sorgente SS3 è da considerarsi contaminata.

...OMISSIS...

Si ricorda anche in tale occasione che non è accettabile la CSR propsta per il mercurio perché maggiore della CRS.

...OMISSIS...

Per nessuna delle sorgenti vengono attivati i percorsi di lisciviazione e trasporto in falda dei contaminanti né viene valutata l'esposizione per recettori esterni al sito.

...OMISSIS...

Nel segnalare la presenza di alcuni refusi a pag 62 del testo inerenti al tipo di recettore e ai percorsi attivati....OMISSIS...

Si osserva che nell'ambito della presente A.d.R. non sono modellati i percorsi di lisciviazione e trasporto in falda dei contaminanti che qualora attivati utilizzando i files editabili forniti dalla parte restituiscono rischio ambientale non accettabile per piombo (sorgenti SS1 e SS2, SS3 e SS4) e mercurio (SS3 e SS4). Sebbene tali contaminanti non siano presenti nelle acque sotterranee si ravvisa comunque l'opportunità di includerli entrambi tra i parametri oggetto del monitoraggio delle acque sotterranee.

Relativamente alla gestione dei terreni da scavo come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017 si torna a ribadire quanto già indicato nella precedente istruttoria tecnica sopra citata n. 44071 del 08/11/24, ovvero che il riferimento normativo è rappresentato dagli art. 25 e 26 del citato decreto.

Nell'ambito della caratterizzazione in cumulo, inoltre, dovrebbero essere cautelativamente previsti anche i solventi clorurati e più in generale i parametri inerenti al modello concettuale della precedente analisi di rischio; l'amianto dovrà essere incluso nel set analitico dei campioni relativi al primo metro di profondità.

Gli scavi dai quali dovrebbero originarsi terreni da gestire come sottoprodotto sono quelli relativi alla fitobarriera e ai pali di fondazione o altri scavi necessari nell'ambito delle attività edilizie: la proposta di parte è accettabile limitatamente alla sola porzione esterna alle sorgenti secondarie di contaminazione.

Relativamente ai pali viene proposto lo smaltimento come rifiuto del terreno nella sorgente SS1. Tuttavia nell'area fondiaria è presente anche la sorgente SP1 impattata da idricarburi pesanti con C>12 e piombo. Anche il terreno derivante dalla perforazione dei pali che attraversano tale sorgente dovrebbe pertanto essere gestito come rifiuto tanto più che la CSR del piombo nelle sorgenti secondarie nell'area di cessione per tale parametro è stata posta come pari alla CSC.

Relativamente allo scavo della fitobarriera si torna a ribadire quanto già indicato nella precedente istruttoria tecnica per la porzione che interessa le sorgenti secondarie di contaminazione. In particolare si richiama l'art. 26 del DPR 120/2017 e si specifica di non ritenere opportuno il riutilizzo del materiale da scavo qualora determini modifiche al modello concettuale fatta salva la possibilità di aggiornare ulteriormente l'analisi di rischio.

Inoltre per eventuali scavi nell'area oggetto di cessione, interessata da materiali ai quali è stata attribuita la qualifica di riporto in applicazione della linea guida SNPA 46/203, sono necessarie specifiche valutazioni per l'eventuale utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 in relazione alla tipologia e al quantitativo dei materiali antropici.

La MISP inoltre andrà a costituire in vincolo permanente e pertanto dovranno essere limitate attività che possano portare alla riattivazione dei percorsi o prevedere appositi interventi di manutenzione.

Infine nell'ambito delle attività di collaudo delle pareti dello scavo effettuato per la rimozione del serbatoio interrato si specifica che i soli parametri previsti non sono sufficienti e che dovranno essere ricercati i parametri indicati nel D.M. 31/15...>>.

- II. **ASL Pescara**, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica che, con nota prot. n. 49238/26 del 19/05/2026 acquisita al prot. n. 97459 il 20/05/2026, richiamando il precedente parere favorevole trasmesso con prot. n. 101740/24 del 08/11/2024, non ha ravvisato motivi ostativi all'approvazione del report "Variante al Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente e aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.", riservandosi di intervenire durante la fase operativa, in quanto organo deputato alla tutela della salute pubblica, qualora dovessero pervenire segnalazioni o altre problematiche dai residenti di zona.
- III. **Provincia di Pescara**, Settore I – Tecnico, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio che, con nota prot. n. 9367 del 22/05/2026 acquisita al prot. n. 98966 di pari data, ha espresso (cit. testuale) <<...*parere positivo, subordinandolo alla valutazione in merito, e ad eventuali prescrizioni, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Si aggiunge, per quanto riguarda la futura certificazione di avvenuta bonifica di tale area da parte di questo Ente che, oltre alla necessaria relazione tecnica dell'ARPA, il richiedente dovrà effettuare il versamento dei relativi oneri, come distinti nell'allegata tabella (Delibera Consiliare n. 5 del 17.04.2023)>>.*

Tenuto conto che:

- **dai lavori della Conferenza dei Servizi**, indetta e convocata con nota prot. n. 84344 del 05/05/2026 ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 (cfr. verbale allegato al presente provvedimento), preso atto dei pareri pervenuti dal Distretto Provinciale di Chieti di ARPA Abruzzo con prot. n. 20608 del 19/05/2026, dalla ASL di Pescara con prot. n. 49238/26 del 19/05/2026 e dalla Provincia di Pescara con nota prot. n. 9367 del 22/05/2026 (le principali considerazioni espresse dai suddetti Enti sono state riportate integralmente nelle premesse di questo atto), **sono emersi i presupposti per considerare valutabile favorevolmente** il report elaborato dal geol. William Palmucci per conto di VEGA s.r.l. e denominato "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO

SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.”, stabilendo al contempo che al fine di procedere con l’emissione del provvedimento dirigenziale di approvazione ai sensi dell’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., il documento avrebbe dovuto essere preventivamente rielaborato in adeguamento alle osservazioni/prescrizioni pervenute da ARPA con la nota prot. n. 20608 del 19/05/2026 di cui sopra;

- al fine di consentire una più rapida conclusione positiva del procedimento amministrativo, questo Ufficio ha condiviso informalmente con VEGA s.r.l. le osservazioni/prescrizioni contenute nel richiamato parere ARPA al fine di consentire alla ditta di provvedere sin da subito con l’adeguamento dell’elaborato tecnico, che è stato quindi ritrasmesso dalla società, unitamente a tutti i relativi allegati, con PEC acquisite ai prott. nn. 114607 – 114608 – 114609 – 114610 del 16/06/2026.

Verificato che:

- il report di cui al precedente punto, denominato “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – ADEGUAMENTO ALLA PRESCRIZIONI DELLA CDS*”, ha recepito integralmente le osservazioni/prescrizioni del parere ARPA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 20608 del 19/05/2026, pervenuto nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota prot. n. 84344 del 05/05/2026.

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere con:

- *l’approvazione dell’elaborato denominato “VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – ADEGUAMENTO ALLA PRESCRIZIONI DELLA CDS” e relativi Allegati 1÷12 e Annesso 1 di seguito elencati:*

Elenco Allegati al documento tecnico

- 1 *Aggiornamento della configurazione catastale del sito*
- 2 *Tavole grafiche delle opere in progetto*
- 3 *Verbale ARPA Abruzzo collaudo di maggio ed ottobre 2025*
- 4 *Sintesi dei risultati dei collaudi del 22/05/2025 e del 16/10/2025*
- 5 *IV° Copie dei FIR prodotti per lo smaltimento delle acque aggottate dal serbatoio interrato rinvenuto*
- 6 *Rapporti di Prova acque sotterranee agosto 2025*
- 7 *Dati meteo climatici stazione di Pescara*
- 8 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS2*
- 9 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS3*
- 10 *Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS4*
- 11 *Progetto definitivo di trincea drenante a ciclo chiuso*
- 12 *Computo metrico estimativo*

Elenco Annessi al documento tecnico

- 1 *File editabili Risk-Net (su supporto digitale)*

- *l’adozione della determinazione motivata di conclusione finale della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 7 dell’art.14-ter della Legge n.241/1990, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della Legge 241/90.*

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

DETERMINA

1. **l'adozione**, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90 **della determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, che consiste nell'esprimere parere favorevole alle decisioni indicate nei punti da 2 a 5 che seguono**

2. **l'approvazione**, ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – ADEGUAMENTO ALLA PRESCRIZIONI DELLA CDS*” relativo al SITO EX ABBONDANZIA ED EX CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO (codificato con il codice ARPA PE900002), documento a firma del tecnico incaricato, geol. William Palmucci, adeguato al parere ARPA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti (prot. n. 20608 del 19/05/2026), pervenuto, unitamente ai pareri favorevoli di ASL Pescara (prot. n. 97459 il 20/05/2026) e della Provincia di Pescara (prot. n. 9367 del 22/05/2026) nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota prot. n. 84344 del 05/05/2026, con scadenza dei termini stabiliti al 29/05/2026. L'elaborato tecnico approvato si compone dei seguenti allegati e annessi:

Elenco Allegati al documento tecnico

- 1 Aggiornamento della configurazione catastale del sito
- 2 Tavole grafiche delle opere in progetto
- 3 Verbale ARPA Abruzzo collaudo di maggio ed ottobre 2025
- 4 Sintesi dei risultati dei collaudi del 22/05/2025 e del 16/10/2025
- 5 IV° Copie dei FIR prodotti per lo smaltimento delle acque aggottate dal serbatoio interrato rinvenuto
- 6 Rapporti di Prova acque sotterranee agosto 2025
- 7 Dati meteo climatici stazione di Pescara
- 8 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS2
- 9 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS3
- 10 Schermate software Risk-Net 3.1.1 sorgente SS4
- 11 Progetto definitivo di trincea drenante a ciclo chiuso
- 12 Computo metrico estimativo

Elenco Annessi al documento tecnico

- 1 File editabili Risk-Net (su supporto digitale)

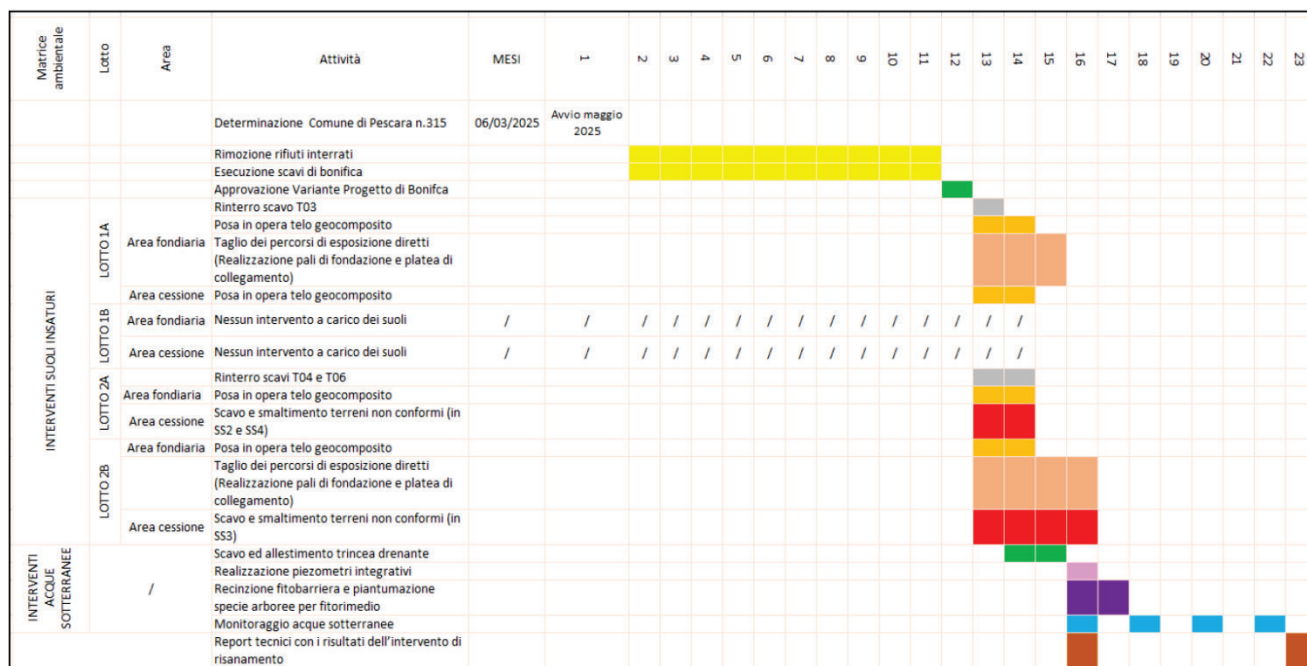
3. **in riferimento all'art. 242 comma 7-bis del TUA**, qualora gli obiettivi di bonifica per la matrice suolo siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, la certificazione di avvenuta bonifica, anche per singolo lotto di intervento, dovrà seguire la procedura di cui all'art. 248 del TUA;

4. **relativamente alle aree di cessione**, gli interventi di Messa in Sicurezza previsti da progetto, una volta realizzati, costituiranno, così come anche segnalato da ARPA Abruzzo nel richiamato parere competente prot. n. 20608 del 19/05/2026, un **vincolo permanente**, pertanto, ed in riferimento alle simulazioni effettuate nell'aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito-specifica approvata con il presente provvedimento, l'utilizzo futuro del sito dovrà essere limitato a quelle attività che non comportino una riattivazione dei percorsi di esposizione;

5. **relativamente alle attività di cantiere** previste nella variante progettuale di bonifica di cui al precedente punto 2, il rispetto delle seguenti precisazioni e condizioni:

5.1 ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. La presente autorizzazione non necessita di variante urbanistica in quanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

5.2 **l'inizio dei lavori**, che dovranno rispettare il cronoprogramma di progetto sotto riportato così come estrapolato dalla pag. 99 del documento tecnico, **non può protrarsi oltre due mesi dalla ricezione del presente atto** e deve essere preceduto da comunicazione a questo Settore;



Cronoprogramma attività di bonifica

5.3 in merito al Task *“Taglio dei percorsi di esposizione diretti (realizzazione pali di fondazione e platea di collegamento) nell’area fondiaria e nell’area di cessione”* del cronoprogramma, diversamente da quanto indicato al Capitolo 18 dell’elaborato tecnico ovvero che (cit. testuale) *“...potranno essere avviati a valle dell’ottenimento dei titoli edilizi necessari alla realizzazione delle opere...”*, è opportuno precisare che gli stessi dovranno invece realizzarsi nel rispetto delle tempistiche definite nel suddetto cronoprogramma, a prescindere dall’avvenuto ottenimento o meno del relativo titolo edilizio, in quanto costituiscono interventi finalizzati alla Messa in Sicurezza Permanente dell’area fondiaria, la cui autorizzazione è pertanto da intendersi ricompresa nel presente provvedimento; qualora la ditta dovesse modificare, anche solo parzialmente, il progetto edilizio, con conseguente necessità di rivalutare/riformulare anche gli interventi di cui al suddetto Task, dovrà quindi predisporre una nuova Variante al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente;

5.4 alla comunicazione di inizio lavori, di cui al punto 4.2, si dovrà allegare:

- la garanzia fideiussoria in favore del Comune di Pescara, rimodulata come indicato al punto 2, secondo lo schema di cui all'allegato C alla D.G.R. n.254 del 28/04/2016, per un importo assicurato di 110.217 euro (corrispondente al 50% del costo dell'intervento residuo oggetto di variante di bonifica pari a 220.433 euro) che potrà essere attivata o con unica polizza o con quattro polizze, come indicato sempre al punto 2 di questo provvedimento;
- la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere e dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. mm. e ii;
- l'individuazione della ditta/e esecutrici, dotate delle qualifiche previste dalla normativa vigente;

5.5 la ditta dovrà delimitare il luogo destinato alla esecuzione dei lavori con apposita recinzione lungo i lati prospicienti vie aree e spazi pubblici, collocare, all'esterno del cantiere e ben visibile al pubblico, apposita tabella con indicazione della Ditta Autorizzata, del Progettista e del Direttore dei Lavori, verificare, prima dell'inizio delle operazioni di scavo e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrate preesistenti, ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici da restituire, a lavoro ultimato od anche prima su richiesta della Amministrazione Comunale, allo stato originario, ottenere apposita autorizzazione comunale per eventuali interventi su suolo pubblico, non apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato senza preventiva autorizzazione degli Enti Preposti, verificare, prima dell'inizio delle operazioni di scavo e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrate preesistenti;

5.6 le date delle operazioni in campo che prevedono il contraddittorio dovranno essere concordate preventivamente con ARPA;

6. **lo svincolo della polizza fideiussoria originaria** (rif. polizza Generali Italia S.p.A. n. 450246976 di importo pari a € 176.287), corrispondente al 50% del costo originario dell'intervento, stabilito in € 352.574 nel Progetto di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale del Comune di Pescara n. 315 del 06/03/2025, **e contestuale rimodulazione della medesima ricalcolata** come segue:

- in riferimento al computo metrico riportato al Capitolo 19 *Stima Costi di intervento* della Variante progettuale oggetto del presente provvedimento, l'importo dei lavori di bonifica ancora da effettuare è stimato dalla ditta in complessivi € 220.433 così ripartito: € 58.731 per le attività di bonifica del Lotto 1A, € 50.508 per le attività di bonifica del Lotto 1B, € 18.977 per le attività di bonifica del Lotto 2B ed infine € 92.218 per le attività di bonifica del comparto acque sotterranee, pertanto, la nuova garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dovrà essere rimodulata in misura pari al 50% del costo totale dell'intervento di bonifica residuale, quindi per un importo di € 110.217, mediante l'attivazione di un'unica polizza o, in alternativa, di n. 4 polizze così stabilite:
 - polizza n. 1 di importo pari al 50% dei lavori di bonifica del Lotto 1A (€ 29.365,5)
 - polizza n. 2 di importo pari al 50% dei lavori di bonifica del Lotto 1B (€ 25.254)
 - polizza n. 3 di importo pari al 50% dei lavori di bonifica del Lotto 2B (€ 9.488,5)
 - polizza n. 4 di importo pari al 50% dei lavori di bonifica del comparto acque sotterranee (€ 46.109)

7. **di attestare:**

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;

8. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla società VEGA s.r.l., al tecnico di parte (geol. William Palmucci), al Settore Edilizia e Sviluppo Economico, al Servizio Pianificazione Esecutiva e al Servizio Pianificazione Strategica e della Mobilità di questo Comune e, per opportuna conoscenza, al Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara;

10. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente, sul sito internet ufficiale "<https://www.comune.pescara.it>", ovvero alla pagina dedicata al procedimento ambientale in oggetto, raggiungibile all'indirizzo <https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/inquinamento-bonifica-siti-contaminati/procedure-in-corso-ai-sensi-della-parte-iv-titolo-v-al-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-bonifica-di-siti-contaminati-allegato-1/sito-scheda-arta-pe900002-ex-abbondanza-ed-ex-conglomerati-bituminosi-vomano-via-lago-di-campotosto/>

in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

11. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio *Vulnerabilità del Territorio*, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Fino Emilia
(atto sottoscritto digitalmente)